

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro

di Debora Reverberi



L'[articolo 120 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto, nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **un nuovo credito d'imposta che sostiene e incentiva le spese necessarie alla riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro aperti al pubblico.**

Il credito d'imposta è pari al **60% di determinati investimenti, sostenuti nel 2020**, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle **prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento** contro la diffusione del Covid-19, nel **limite di 80.000 euro a beneficiario.**

Sono potenziali **destinatari** del credito d'imposta i seguenti soggetti:

- **esercenti attività d'impresa, in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'[allegato 1 al D.L. 34/2020](#);
- **esercenti arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'[allegato 1 al D.L. 34/2020](#);
- **associazioni;**
- **fondazioni;**
- **altri enti privati**, compresi gli enti del terzo settore.

Dal credito d'imposta **sono dunque escluse le imprese e i lavoratori autonomi** che **non esercitano attività aperte al pubblico.**

Tra le attività aperte al pubblico indicate nell'[allegato 1 al D.L. 34/2020](#) figurano **bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, teatri, cinema**, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, agenzie viaggio, tour operator e biglietterie, convegni e fiere, attività artistiche, etc....

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni

sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- **interventi edilizi di rifacimento spogliatoi e mense;**
- **interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;**
- **acquisto di arredi di sicurezza;**
- **investimenti in attività innovative** quali acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- **acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.**

Il [comma 3 dell'articolo 120, D.L. 34/2020](#) prevede che con uno o più decreti del Mise, di concerto col Mef, **possano essere individuati ulteriori soggetti aventi diritto e ulteriori investimenti ammissibili**, nel rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre misure per le medesime spese, nei limiti del costo effettivamente sostenuto.**

Le modalità di utilizzo del credito d'imposta sono le seguenti:

- **utilizzo diretto esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 del D.Lgs. 241/1997](#), nell'anno 2021;
- **utilizzo indiretto tramite cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti** compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari **fino al 31.12.2021**, ai sensi dell'[articolo 122 D.L. 34/2020](#).

Il cessionario **può fruire del credito d'imposta con le stesse modalità del cedente** e la quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere compensata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.**

Il credito d'imposta **non è soggetto a limiti di compensazione.**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite **le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.**